

Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Transmissa: Settore VI
III - ALBO
50.07.2015
 Il Resp. del servizio
 L. Turchese Direttore
 (Dot. ed. Maria Miranti)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>30.07.2015</u> N. <u>1561</u>	OGGETTO: <i>Servizio di igiene ambientale. Approvazione adeguamento canone dopo il settimo anno (dal 01/04/2015) e impegno ulteriore spesa.</i>
N. 218 SETTORE VI Data 15/07/2015	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015	CAP.1784	IMP. <u>1004</u> /15
FUNZ. 09	SERV. 05	INTER. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di Luglio, nell'ufficio del Settore VI, su proposta del funzionario c.s. ing. Giorgio Pluchino, il dirigente ad interim del settore VI Dr. Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Premesso,

che in data 26 marzo 2008 è stato stipulato il contratto d'appalto n.°29788 di repertorio registrato a Ragusa l'11/04/2008 al n.°85 serie 1^a tra l'ATO RAGUSA AMBIENTE e l'impresa ecologica di Busso Sebastiano s.r.l per l'espletamento nel Comune di Ragusa del servizio di igiene ambientale per anni due.

- che a seguito di verbale di consegna del 26/03/2008 la ditta Busso ha iniziato il servizio in data 01.04.08 fino al 31/03/2010;

- che l'appalto di che trattasi comprende anche il servizio di spurgo pozzi neri;

- che il suddetto appalto è stato successivamente prorogato in forza di proroghe tecniche concesse dall'ATO Ragusa Ambiente, da Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti emesse ai sensi dell'art.191 del D.lgs. 152/06, e, ipso iure, dall'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti n.°151 del 14/11/2011, dall'ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza rifiuti n.110 del 19/09/2012, dall'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n.°250 del 31/12/2012 e in ultimo dalla L.R. n.°3 del 9/01/2013 fino a quando le S.R.R. saranno operative e comunque fino al 30/09/2013; successivamente con atto della SRR del 30/09/2013 il contratto suddetto è stato prorogato fino al 07/10/2013, successivamente con Ordinanza contingibile e urgente il Sindaco lo ha prorogato fino al 28/10/2013; con atto n.°30242 di repertorio del 24/10/2013 l'ATO Ragusa ha ceduto il contratto con l'impresa ecologica Busso al Comune di Ragusa per cui con determinazione dirigenziale n.°1532 del 25/10/2013 è stata concessa una proroga tecnica, nelle more che si concludessero gli atti di affidamento del nuovo appalto, fino al 31/12/2013, successivamente con determinazione dirigenziale n.2205 del 31/12/2013 è stata deliberata una ulteriore proroga tecnica fino al 30/06/2014 e quindi con determinazione dirigenziale n.1221 del 04/07/2014 si è deliberata l'ultima proroga tecnica del servizio di igiene ambientale fino al 31/10/2014; Con ordinanze sindacali n.1023 del 30/10/2014, n.315 del 01/04/2015 e n.855 del 30/06/2015 il Sindaco ha prorogato il suddetto contratto fino al 30/09/2015;

- che dopo il primo anno e successivamente ogni anno con apposita nota il Legale Rappresentante dell'impresa Busso ha chiesto, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/06 che l'appalto in oggetto venisse aggiornato a seguito del rinnovo contrattuale sottoscritto in data 05/04/2008 e successivi per i lavoratori dell'igiene ambientale;

- che l'ATO Ragusa Ambiente ha autorizzato ogni anno questo comune, all'adeguamento del canone dopo il primo anno nella misura determinata dallo scrivente;

Considerato,

- che con nota prot.39215 del 14/05/2015 il Legale Rappresentante dell'impresa Busso ha chiesto, tra l'altro, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/06, che l'appalto in oggetto venga ulteriormente aggiornato dopo il 7° anno di servizio a causa degli incrementi dei costi avvenuti tra il 01/04/2014 e il 31/03/2015 e cioè dopo il sesto adeguamento

- che l'avvocatura comunale, con nota n.°600/80986 del 27/10/2008, ebbe ad esprimersi favorevolmente all'accoglimento della richiesta, almeno dopo il primo anno di espletamento del servizio e precisò, sulla base della giurisprudenza prevalente, "che l'art.115 del Codice dei Contratti detta un regime legale speciale della revisione prezzi, nei contratti pubblici di appalto dei servizi; pertanto in applicazione del principio *"lex specialis derogat generali"* la medesima disposizione deve giudicarsi prevalente su quella generale di diritto comune di cui all'art. 1664 C.C., che limita la revisione al caso di superamento dell'incremento dei prezzi del 10%;

- che con successivo parere n.°52266/414 Avv del 08/06/2010 l'avvocatura comunale, con il contratto in regime di proroga, nella considerazione che è tutt'ora vigente l'art.115 del codice dei contratti (D.lgs.163/06), ebbe ad esprimersi favorevolmente alla richiesta di proroga dal 3° anno di vigenza del servizio alla medesima impresa.

- che pertanto sulla base dei suddetti pareri si è ritenuto che anche dall'inizio del 8° anno di vigenza del contratto e quindi dal 01/04/2015, occorre l'adeguamento del canone dovuto, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/06;

- che tale adeguamento deve essere determinato operando sulla base di una istruttoria condotta dallo scrivente, in qualità di responsabile dell'acquisizione del servizio, sulla base dei dati di cui all'art.7 comma 4 lettera c) e comma 5 del suddetto Decreto;

- che i costi standardizzati di cui all'art.7 del D.Lgs 163/06 relativi alla tipologia del servizio di che trattasi non sono stati ancora determinati dalla Sezione Regionale dell'Osservatorio;

- che pertanto, dovendo comunque procedere alla determinazione dell'adeguamento del prezzo, considerato che il comma 5bis dell'art.7 del D.Lgs. 163/06 prevede che, comunque, nella determinazione dei costi standardizzati si deve tenere conto del costo del lavoro, così come determinato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e riportato nelle apposite tabelle pubblicate nella G.U.R.I., si è ritenuto, in assenza dei costi standardizzati, valutare l'entità dell'adeguamento prendendo a riferimento:

- per quanto riguarda il costo del personale, l'incremento dello stesso viene determinato confrontando le tabelle ministeriali dalle quali risulta che le ultime pubblicate risalgono a maggio 2014 mentre quelle conteggiate nell'ultimo adeguamento risalgono a ottobre 2013;

- per quanto riguarda il dirigente si è fatto riferimento all'ultimo C.C.N.L. della dirigenza dei servizi pubblici locali relativamente al minimo garantito al 31/12/2010 che non ha subito aggiornamenti;
 - per quanto riguarda i mezzi e le attrezzature, la variazione percentuale e rivalutazione monetaria degli indici dei prezzi al consumo, determinato dall'ISTAT, nel periodo Marzo 2014 – Marzo 2015, che è pari al -0,20%;
 - che il risultato di tale calcolo è riportato nelle tabelle allegate dal quale si evince che l'incremento percentuale da applicare al canone mensile dovuto all'Impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l. è pari al 0,78%, per un aumento dello stesso di € 6.102,12 IVA compresa, pertanto il canone mensile che dal 01/04/2015 deve essere corrisposto alla Impresa Ecologica di Busso Sebastiano è di € 712.332,70 oltre IVA 10% per complessivi € 783.565,97 al netto degli incrementi per ampliamento della raccolta differenziata a circa 30.000 abitanti riconosciuti dal 01/05/2011
 - che anche tale incremento del canone rimane a totale carico di questo Comune;
- Accertato** che il contratto con l'impresa Busso è stato ceduto a questo comune con atto n. 30242 di repertorio del 24/10/2013 e quindi spetta a questo Comune l'approvazione dell'adeguamento canone in quanto intervenuto successivamente alla cessione del contratto da parte dell'ATO Ragusa Ambiente
- Evidenziato** che il canone mensile oggetto di aggiornamento è quello al 31/03/2014 dovuto all'impresa Busso per effetto dell'adeguamento contrattuale dopo il sesto anno autorizzato l'anno scorso dallo scrivente dirigente, pari a € 706.785,32 oltre IVA 10%;
- Viste** le disponibilità attuali del bilancio, è possibile impegnare le ulteriori seguenti somme da corrispondere alla Impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l. nell'anno 2015 fino al 30/09/2015 data di scadenza dell'ultima proroga pari a € 36.612,72 relativi all'adeguamento del canone per mesi 6 dal 01/04/2015 al 30/09/2015;

pertanto, ritiene necessario procedere all'adozione di apposito atto per approvare l'adeguamento del canone dovuto alla impresa Busso dopo il 7° anno e impegnare la ulteriore somma suddetta da rimborsare alla Ditta Busso a titolo di adeguamento del canone mensile ai sensi dell'art.115 della legge 163/06 dal 01/04/2015 alla data di conclusione del servizio;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1. Riconoscere dal 01/04/2015 un incremento mensile, a titolo di adeguamento contrattuale dei prezzi ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/06, pari a € 6.102,12 IVA compresa per cui il canone mensile dalla suddetta data è di € 712.332,70 oltre IVA 10% per complessivi € 783.565,97 fino alla cessazione del servizio;
2. Approvare l'ulteriore spesa complessiva di € 36.612,72 IVA compresa, da corrispondere alla Impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l., per riconoscere l'adeguamento contrattuale dei prezzi pari a un incremento mensile del canone di € 6.102,12 IVA compresa per il periodo che va dal 01/04/2015 fino al 30/09/2015;
3. Prelevare la spesa complessiva di € 36.612,72, IVA compresa dal cap. 1784 Funz.09, Serv.05, interv. 03, imp 1004 /15 Bil.2015 dando atto che trattasi di spese obbligatorie per legge per le quali si può derogare dai dodicesimi ai sensi dell'art.163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
4. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il presente provvedimento nel link "Amministrazione trasparente" sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti dirigenti del sito istituzionale di questo Comune".
5. ;

GP/

Parti Integranti

- conteggio economico adeguamento canone mensile dal 7° anno;
- Calcolo della variazione ISTAT
- copia nota n.°39215 del 14/05/2015 della ditta Busso;
- copia pareri dell'avvocatura comunale;

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE

(Ing. Michele Scarpulla)





[Handwritten signature of Ing. Michele Scarpulla]

ANNUCLATA



Da trasmettersi d'ufficio, oltre al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti Settori/uffici: **Settore III.**

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
(Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

30/7/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

30 LUG. 2015

IL MESSO COMUNALE

Linziro 

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 30 LUG. 2015 al 06 AGO. 2015

Ragusa 07 AGO. 2015

IL MESSO COMUNALE

CONTEGGIO ECONOMICO ADEGUAMENTO CANONE MENSILE DAL 7° ANNO (01/04/2015)

VALUTAZIONE INCREMENTO DEL COSTO DEL LAVORO PER ADEGUAMENTO PREZZI									
Livello	Numero di unità	retr. 01/04/14 E.r.a.	retr. 01/04/15 E.r.a.	Tot. Marzo 2014	Tot. Marzo 2015	Incremento	Costo del lavoro		
2A	78,74	€ 22.598,64	€ 22.821,15	€ 1.779.484,71	€ 1.797.005,81				0,98%
2A	1,18	€ 22.598,64	€ 22.821,15	€ 26.553,40	€ 26.814,85				0,98%
3A	21,60	€ 23.810,16	€ 24.044,42	€ 514.394,70	€ 519.455,65				0,98%
3A	2,00	€ 23.816,16	€ 24.044,42	€ 47.632,32	€ 48.088,84				0,98%
3A	21,09	€ 23.816,16	€ 24.044,42	€ 502.235,18	€ 507.048,73				0,98%
4A	6,78	€ 25.374,98	€ 25.624,85	€ 172.067,60	€ 173.760,75				0,98%
5A	7,00	€ 27.744,72	€ 28.017,31	€ 194.213,04	€ 196.121,17				0,98%
6A	1,00	€ 30.591,12	€ 30.891,66	€ 30.591,12	€ 30.891,66				0,98%
7A	4,00	€ 33.854,88	€ 34.187,11	€ 135.419,52	€ 136.748,44				0,98%
7A	2,00	€ 33.854,88	€ 34.187,11	€ 67.709,76	€ 68.374,22				0,98%
Dirigente	1,00	€ 125.484,81	€ 125.484,81	€ 125.484,81	€ 125.484,81				0,00%
				€ 3.595.786,16	€ 3.629.794,94				0,95%

Indice di aggiornamento istat tra Marzo 2014 e Marzo 2015	-0,20%
---	--------

Costo del personale	€ 6.455.558,36	0,95%	€ 6.516.612,70
Automezzi	€ 909.262,16	-0,20%	€ 907.443,64
Attrezzature	€ 145.522,15	-0,20%	€ 145.231,11
Totale	€ 7.510.340,68		€ 7.569.287,45
Adeguamento percentuale			0,78%

Canone mensile attuale al netto dell'IVA e comprensivo indennità prodromiche	€ 706.785,32
--	--------------


Canone mensile aggiornato compreso indennità prodromiche al netto IVA	€ 712.332,70
Incremento canone mensile per adeguamento iva compresa	€ 6.102,12
Costo del servizio anno 2015 iva compresa al netto di incremento per raccolta differenziata porta a porta	€ 9.384.485,29
Incremento per l'anno 2015 IVA compresa al netto dell'incremento per raccolta differenziata porta a porta	€ 54.919,06

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale
N. 1561 del 30.07.2015



IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)

<div>  FOI (nt) 3.1 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Generale al netto dei tabacchi (a partire dal Febbraio 1992) </div>												
Variazioni Percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente												
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1							



Prot. n° 39215
del 14/05/2015

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI RAGUSA
ING. PICCITTO

ALL'ASSESSORE ALL'ECOLOGIA
DEL COMUNE DI RAGUSA
DOTT. ZANOTTO

SPETT.LE
COMUNE DI RAGUSA
SETTORE X

C.A. ING. LETTICA
C.A. ING. PLUCHINO

Oggetto: richiesta adeguamento canone.

Con la presente la scrivente impresa, appaltatrice dei seguenti servizi:

1. Servizio di Igiene Ambientale, giusto contratto n. 29788 di repertorio del 26.03.2008 e successivi atti di proroga;
2. Ampliamento del Servizio di Raccolta Porta a Porta, giusto contratto n. 30241 e successivi atti di proroga;


Chiede

ai sensi dell'art. 115 (adeguamento dei prezzi) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., l'aggiornamento dei canoni mensili, dei suddetti servizi svolti in codesto Spett.le Comune, a seguito effettivo e dimostrabile incremento del servizio di cui sopra.

In attesa di Vs. sollecito riscontro l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Giarratana, li 14.05.2015

L'Impresa





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VI
Avvocatura

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645- Fax 0932 676647 -
E-mail a.frediani@comune.ragusa.it

n. 600/80986

Ragusa

27.X.2008

AL DIRIGENTE SETTORE X

Ing. Giulio Lettica

Oggetto: Richiesta parere su revisione prezzi servizio igiene ambientale

Con lettera 2120 del 7 ottobre 2008 il Dirigente del settore X, dopo aver premesso che con nota n. 67253 del 12/9/2008 la impresa concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ha chiesto ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo 163/2006 l'aggiornamento del corrispettivo di appalto a seguito del rinnovo del contratto di lavoro categoria, evidenzia che l'art. 9 del capitolato di appalto prevede "l'invariabilità del canone relativo al servizio anche in riferimento agli eventuali aumenti previsti dal C.C.N.L." e ritiene che la richiesta non possa essere accolta.

Ciò non di meno richiede parere legale con la seguente locuzione "Questo Ufficio ritiene però opportuno richiedere alla S.V. Un parere in merito alla legittimità della richiesta formulata dalla ditta Busso anche alla luce del D. legvo 163/06 e sull'eventuale obbligo del rimborso da parte di questa Amministrazione alla suddetta ditta".

Alla richiesta di parere sono allegati i seguenti documenti: copia della richiesta impresa Busso; copia di contratto 29788 di rep del 26/3/2008; copia stralcio C.SA art 9; copia stralcio contratto di servizio tra ATO e Comune di Ragusa art. 8.

La opinione del dirigente di codesto ufficio non può essere condivisa.

La norma contenuta nell'art. 115 del codice dei contratti la cui applicazione è rivendicata dall'appaltatore dispone testualmente: "Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica...."

Detta norma costituisce la riproposizione dell'art. 6 comma 4 della legge 537/1993 a cui la giurisprudenza ha riconosciuto la natura di norma imperativa per consentire il mantenimento dell'originario sinallagma, destinata a prevalere su eventuali clausole negoziali difformi e ad integrare il contenuto partizio ai sensi dell'art. 1339 cc, con la conseguenza della sostituzione automatica delle eventuali difformi volontà contrattuali.

A tal proposito Cons Stato V n. 2712 del 20/5/ 2002 ha osservato che "la natura cogente ed inderogabile della disposizione, resa manifesta dal suo stesso profilo formale, risponde, infatti, a finalità di interesse pubblico che trascendono gli interessi delle parti, in quanto ispirate, da un lato, alla esigenza di contenimento della spesa pubblica, prefigurando a tal fine (nei successivi commi) precisi criteri per operare le rivalutazioni economiche nei contratti ad esecuzione differita o continuata, dall'altro, alla opportunità di mantenere inalterati, in tali tipi di contratto, le forniture e i servizi secondo gli standard di qualità stabiliti in sede di aggiudicazione della gara, obiettivo che altrimenti risulterebbe problematico data la continua variazione dei prezzi".

Per conseguenza la giurisprudenza amministrativa ha reiteratamente ritenuto che l'art. 6 della legge n. 537 del 1993, come modificata dall'art. 44 della l. 724 del 1994, era norma che ha dettato una disciplina speciale in materia di revisione prezzi, avente natura imperativa, idonea ad imporsi nelle pattuizioni intervenute tra le parti modificando ed integrando la volontà contrastante con la stessa. (Cons Stato V n. 3373 del 16/6/2003 ; Cons Stato n. 4259 del 7/10/2003 ; TAR Sardegna sez. I n. 1571 del 28/7/2008 ex pluribus) . Ne consegue che le clausole difformi contenute nei contratti sono nulle per contrasto con norma imperativa. La nullità evidentemente non investe l'intero contratto in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur di cui all'art. 1419 c.c. ma colpisce la clausola contrastante con la norma considerata, nella specie l'art. 9 del capitolato speciale.

È irrilevante poi, ai fini dell'inerzione automatica nel rapporto de quo della clausola revisionale portata dall'art. 115 del codice dei contratti la circostanza che la detta clausola non abbia un contenuto determinato ma soltanto determinabile. (Cons Stato V. n. 261 del 2002).

E', infatti, manifesto che la norma in esame mentre afferma l'obbligo della revisione periodica detta anche il criterio e il procedimento in base al quale pervenire alla determinazione oggettiva del criterio demandando al dirigente lo svolgimento della istruttoria su parametri determinati.

Sul carattere tassativo dell'obbligo di procedere alla revisione si è pronunciata acutamente, in vigenza dell'art. 115 del D.Lgs 163/2007 anche la Corte dei Conti sezione Marche con parere n. 2 del 9 gennaio 2008 che ha parlato di ininterrogabilità della norma e della sua applicazione "a partire almeno dal secondo anno di esecuzione del contratto".

Tale decorrenza, però, è controversa in quanto la giurisprudenza elaborata in vigenza dell'art. 4 della legge 537/1993 che stabiliva dei criteri di calcolo parzialmente diversi, in base al meccanismo di determinazione ivi previsto, riguardante l'applicazione dei prezzi di mercato valutati al 30 giugno ed al trentuno dicembre di ogni anno ha ritenuto che la revisione possa concretamente operare solo per quei contratti la cui effettiva durata non sia inferiore a mesi sei.

Le norme di determinazione della revisione con il riferimento ai criteri di cui all'art. 7 comma 4, lett. c e comma 5 del decreto legislativo 163/2007, sono da ritenere norme speciali rispetto all'art. 1664 cc che limita la revisione al caso di superamento dell'incremento dei prezzi del 10%; pertanto l'art. 115 del codice dei contratti detta un regime legale speciale della revisione dei prezzi nei contratti pubblici di appalto di servizi; pertanto in applicazione del principio "lex specialis derogat generali" la medesima disposizione deve giudicarsi

previamente su quella generale di diritto comune di cui all'art. 1664 cc (Cons.
Stato 1 916 del 19/2/2003 ; TAR Catania 22/6/2007 n. 1092 ; Cons Stato V n.
4679 del 6/9/2007).

IL DIRIGENTE AVVOCATO
av. v. Angelo Fradiani



A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VI
Avvocatura

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 878845 - Fax 0932 878847 - E-mail
a.frediani@comune.ragusa.it

Pluchino
10/6/2010
FR

n. 52266/416 Avv.

Ragusa 8-6-2010

AL DIRIGENTE DEL SETTORE X
S E D E

Oggetto: Richiesta adeguamento canone Impresa Busso

In relazione alla richiesta prot. 46890 del 18/5/2010 si fa presente che è tuttora vigente l'art. 115 del codice dei contratti che ha carattere di norma imperativa ed integra ex lege il contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1339 cc.

Ovviamente Ella dovrà verificare se sussistono i presupposti per l'incremento dei costi secondo i criteri delineati dall'art. 7 del Decreto legislativo 163/2006.

Si ribadisce, peraltro, che le proroghe dei contratti possono essere consentite soltanto per brevi periodi al fine di avviare le procedure per i nuovi contratti e che non è possibile il rinnovo.

IL DIRIGENTE AVVOCATO
Avv. Angelo Frediani